

II Garante

Prot. n. 6 del 15 giugno 2015

**Oggetto**: comportamento aggressivo e ingiurioso di Docente nei confronti di una studentessa – lesione del principio di correttezza nell'attività svolta nell'ambito dell'Università – sussiste.

La studentessa ... Omissis ... iscritta presso ... Omissis... presentava una istanza all'Ufficio del Garante chiedendogli di pronunziare il suo parere in relazione alla scorrettezza del comportamento tenuto nei suoi confronti dal Prof. ... Omissis ... in occasione dell'appello del ... Omissis ... dell'esame universitario di ... Omissis ...

Il Garante, secondo la prassi procedurale seguita in questi casi, si è rivolto al Prof. ... Omissis ..., Presidente del CdL e vertice istituzionale del Corso, chiedendo a lui chiarimenti e osservazioni sui fatti esposti. Al che egli ha adempiuto inoltrando una lettera-memoria sui fatti inviatagli dal Prof. ... Omissis ... Acquisite dunque le opportune informazioni, il Garante pronunzia il suo parere come segue.

## 1. La ricostruzione dei fatti.

I fatti come esposti dalla studentessa a fondamento della sua istanza sono risultati confermati. La memoria del Prof. ... Omissis ..., come si dirà *infra*, non ha apportato elementi utili a contrastarne la veridicità e quindi ricostruzione dell'accaduto viene accolta dal Garante nei termini che seguono.

Il ... Omissis ... era fissato l'esame riguardante l'insegnamento del Prof. ... Omissis ... . Si trattava di un esame della sessione straordinaria e quindi aperta agli studenti Part-time e in via di principio non accessibile agli studenti del primo anno.

Nonostante questa teorica preclusione la ... Omissis ... aveva scritto una e-mail al professore in cui precisando di essere una studentessa iscritta al primo anno non frequentante gli chiedeva di poter egualmente accedere all'esame ... Omissis ... all'appello di aprile. La studentessa ha prodotto la propria mail:

Original Message From: ... Omissis ... To: ... Omissis ...

Sent: Thursday, February 19, 2015 10:52 PM

Subject: Appello di ... Omissis ....

Salve Professore, sono una studentessa iscritta al **primo anno** di ... Omissis ..., vorrei chiederle se sarà possibile accedere da **non frequentante** all'appello del mese di aprile di ... Omissis ... Cordialmente. ... Omissis ...



E ha prodotto anche la risposta del Prof. ... Omissis ..., data con sollecitudine e disponibilità:

From: ... Omissis ... To: ... Omissis ...

Subject: Re: ... Omissis ....

Date: Fri, 20 Feb 2015 06:21:17 +0100

può venire quando vuole

i testi sono due (identici per frequentanti e non frequentanti):

... Omissis ...

modalità di esame (in qualunque sessione e/o anno si presenterà) [segue descrizione dettagliata delle modalità ndr].

In seguito a questa esplicita e dettagliata autorizzazione la studentessa si è quindi dedicata allo studio del programma di esame in vista dell'appello che doveva tenersi il ... Omissis ... alle ore 10.

Passando adesso a quanto accaduto nel giorno dell'esame, una prima doglianza sollevata riguarda il fatto che il ... Omissis ... alle ore 10 l'esame non si è tenuto, senza avvisi o giustificazioni di alcun tipo né in via formale sul sito né in via informale ai coordinatori della sede. L'esame si è invece poi tenuto solo alle ore 14, accorpato con quello di un altro corso di studi del medesimo dipartimento.

Nell'aula di esame preliminarmente il Docente ha letto un elenco di studenti che si erano messi in lista dichiarando che essi, in quanto iscritti al primo anno, non potevano sostenere la prova e quindi dovevano immediatamente uscire dall'aula. Quando il Professore ha pronunziato il suo nome la ... Omissis ..., pur apprestandosi ad uscire in obbedienza al divieto, ha tentato di parlare per chiedergli spiegazioni relative al consenso datole nello scambio di e-mail sopra riprodotto, ma il Professore le ha totalmente impedito di esprimersi sovrastandone la voce con la sua dal volume molto alto, tanto da impedirle di dire alcunché e in particolare almeno di rammaricarsi per aver dedicato inutilmente tanto tempo alla preparazione dell'esame che le veniva lì inopinatamente negato. Tra l'altro il Professore avvicinandosi a lei le urlava: "guarda che faccia da schiaffi", continuandole a ripeterle di tacere, e quando ella è uscita le ha sbattuto dietro la porta.

Quanto descritto è avvenuto in presenza di tutti gli altri studenti presenti dell'aula e le urla del professore sono state udite anche da quelli che si trovavano nel corridoio antistante. Il turbamento è stato notevole, tanto che ben sette testimoni hanno sottoscritto il contenuto dell'istanza e hanno immediatamente dopo accompagnato la studentessa per avvertire



dell'accaduto la Professoressa ... Omissis ..., Presidente ... Omissis ... e non essendo ella presente poi in Segreteria riferendone intanto al personale in ufficio.

## 2. La versione del Prof. ... Omissis ....

I chiarimenti forniti dal Prof. ... Omissis ... nella sua memoria non sono sufficienti a smentire o ridimensionare i fatti come sopra ricostruiti per i seguenti motivi:

non viene data alcuna spiegazione rispetto al non comunicato né giustificato spostamento dell'esame dalle ore 10 alle ore 14 del ... Omissis ...;

il Professore in data ... Omissis ... in aula, e poi nella sua memoria al Garante, ha richiamato il fatto di aver già detto più volte a lezione che gli studenti iscritti al primo anno non potevano presentarsi all'appello di aprile. Ma la studentessa ... Omissis ... era non frequentante, come gli aveva precisato nella sua mail, e gli aveva specificamente chiesto se avrebbe comunque potuto sostenere l'esame. Il Professore con la sua risposta le aveva dato il consenso senza obiezioni e le aveva dato anche le analitiche informazioni del caso;

era dunque del tutto ragionevole che la studentessa, pur accingendosi ad uscire dall'aula, gli ricordasse che il permesso le era stato dato personalmente da lui nella mail e intendesse esprimergli il suo rammarico per l'inopinato divieto ora oppostole;

che il Docente le abbia veramente impedito di parlare non è affermato solo dalla ... Omissis ... ma anche dai testimoni e trova conferma pure in quanto espone il Docente stesso: "l'ho subito interrotta, urlando di uscire subito e che lei, essendo stata a lezione [invece, come precisato nella mail, ella era non frequentante], sapeva benissimo che non poteva prenotarsi all'esame e che dunque non poteva essere consentita alcuna ulteriore giustificazione";

lo stesso Professore, pur evidenziando di essersi sentito provocato dalla lentezza con la quale la ... Omissis ... si muoveva per lasciare l'aula, riferisce di essersi mosso "in direzione della studentessa al fine di invitarla con solerzia a lasciare l'aula, con espressioni tipo '... esca immediatamente! Vada via! Si tolga dai piedi! Si tolga dalle scatole!" e di aver, facendo uscire la studentessa, "chiuso sbattendo la porta dell'aula";

in realtà il Professore, fra le altre urla, ha indirizzato anche una frase ingiuriosa nei confronti della studentessa: "guarda che faccia da schiaffi".



Ciò nella sua memoria non è smentito. Ma considerando la gravità dell'offesa (tanto più pronunziata da Docente a studente) il Garante, dopo aver letto la memoria del Prof. ... Omissis ..., ha voluto effettuare ancora una ulteriore verifica: ha interpellato nuovamente la ricorrente e alcuni dei testimoni ed essi hanno pienamente confermato la veridicità di quanto appena riportato. Anzi, pur se non riguarda il presente parere, dei testimoni hanno colto l'occasione per aggiungere che anche nel recentissimo appello il comportamento del Professore è stato, per così dire, assai ruvido.

## 3. Conclusioni.

Il Garante, di fronte all'indubitabile svolgimento dei fatti come sopra accertati, ritiene in conclusione che il comportamento tenuto il ... Omissis ... aprile 2015 dal Prof. ... Omissis ... debba essere qualificato come fortemente contrario alla correttezza dei rapporti che i Docenti devono assicurare nei confronti degli studenti.

E in dettaglio – a parte la mancanza di rispetto per gli studenti nel ritardare l'esame di quattro ore senza dare alcuna comunicazione o spiegazione (nemmeno in questo procedimento) - il Garante osserva che la lesione del principio di correttezza nel caso in esame è tanto più grave dovendosi tenere conto della funzione formativa propria dell'Ateneo anche sotto il profilo del rispetto personale reciproco, della asimmetria che caratterizza la relazione Docente-studente, del permesso scritto di sostenere l'esame che il Professore aveva dato alla studentessa e poi rinnegato, del non averla lasciata parlare, dell'aver trasceso nell'aggressione verbale addirittura fino all'ingiuria personale e a sbatterle violentemente la porta, della circostanza che ciò è avvenuto alla presenza di un folto gruppo di studenti, umiliando la ... Omissis ... al punto che un gruppo di suoi colleghi indignati ha poi voluto accompagnarla andando a protestare con lei presso gli uffici dell'Ateneo e quindi sottoscrivendo ai fini della presentazione della istanza al Garante la conferma dei fatti come da lei esposti.

È opportuno precisare che il Garante, con riferimento ai comportamenti del Prof. ... Omissis ... come sopra descritti, ritiene in questo particolare caso di limitare il proprio giudizio al solo ambito della lesione del principio di correttezza come sopra pronunziato, ma che ciò non preclude la valutabilità della condotta del Docente anche sotto altri profili (per es. quello disciplinare) ad iniziativa di altri organi accademici.



Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e all'interessata.

Firenze, 15 giugno 2015

Il Garante dei diritti Dott. Giampaolo Muntoni

Giampaslo Tuntoni